

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INGEGNERIA INFORMATICA

Art. 1 (Principi generali)

1. Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica, istituito con decreto del Rettore n. 996 del 10 aprile 2012, con decorrenza 2 maggio 2012 e di seguito indicato sinteticamente Dipartimento, afferisce alla Macroarea di Ingegneria.
2. Il Dipartimento afferma il proprio carattere laico, pluralistico ed indipendente da ogni orientamento ideologico, politico ed economico, e ricusa l'utilizzazione dei risultati della ricerca per applicazioni contrarie ai principi della dignità e della libertà dell'uomo ed alla convivenza tra i popoli.
3. Il Dipartimento, luogo privilegiato della ricerca e della formazione di eccellenza, attuata anche attraverso l'erogazione di corsi di dottorato, promuove:
 - a) le attività di ricerca e insegnamento, dei singoli e dei gruppi, stimolandole e coordinandole, anche in collaborazione con soggetti esterni sia pubblici sia privati, garantendo ai singoli docenti la libertà di ricerca e insegnamento e il diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
 - b) l'innovazione e la sperimentazione didattica e di ricerca, favorendo la ricerca di frontiera e superando i confini dei settori scientifici consolidati;
 - c) l'attività di terza missione;
 - d) gli scambi internazionali di ricerca e di didattica, sia per il personale sia per gli studenti;
 - e) la diffusione dei risultati della ricerca, favorendone la disseminazione nella società civile e nel sistema produttivo;
 - f) la valutazione interna come forma di stimolo al miglioramento delle proprie attività;
 - g) l'accessibilità e la visibilità degli atti e delle informazioni concernenti l'organizzazione, l'utilizzo delle risorse e il perseguimento delle funzioni istituzionali.
3. Il Dipartimento si assume la responsabilità della didattica frontale e on-line dei Corsi di studio ad esso afferenti (lauree, lauree magistrali e laurea magistrale a ciclo unico), collabora all'organizzazione dei Corsi di studio co-afferenti, e favorisce l'insegnamento dei singoli docenti del Dipartimento; si assume inoltre la responsabilità della didattica, frontale ed on-line, dei Corsi di master, dei Corsi di dottorato, delle Scuole di specializzazione e dei Corsi di alta formazione ad esso afferenti.
4. Il Dipartimento favorisce la collaborazione tra personale docente e personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, operando con criteri di trasparenza e condivisione, favorendo la partecipazione di tutte le proprie componenti alle scelte fondamentali, nel rispetto del ruolo di ciascuno.
5. Il Dipartimento coordina l'utilizzazione delle strutture di ricerca, degli spazi e delle attrezzature.

6. Il Dipartimento favorisce, per il raggiungimento dei propri obiettivi, il reclutamento e l'avanzamento in carriera dei propri afferenti, stabilendone collegialmente i principi.

Art. 2
(Afferenze al Dipartimento)

1. Le richieste di afferenza al Dipartimento sono soggette al parere vincolante del Consiglio di Dipartimento e devono essere approvate con la maggioranza degli aventi diritto.

2. I professori di ruolo e i ricercatori del Dipartimento che intendano esprimere la preferenza per un altro Dipartimento, sono tenuti a darne preventiva comunicazione al Consiglio di Dipartimento dettagliandone le motivazioni. Il Dipartimento esprime, attraverso il suo Consiglio, un parere sulla richiesta di afferenza ad altro Dipartimento.

Art. 3
(Organi del Dipartimento)

Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio.

Art. 4
(Direttore del Dipartimento)

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto secondo l'art. 13, comma 8, dello Statuto dell'Università ed ha le attribuzioni e le funzioni previste dall'art. 3 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca di Ateneo.

2. Il Direttore, per gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, è coadiuvato da un Segretario Amministrativo che predispone gli atti e li controfirma.

3. Il Direttore designa un Vicedirettore che lo supplisce in tutte le funzioni nei casi di suo impedimento o di assenza formale; il Vicedirettore decade insieme al Direttore che lo ha designato.

Art. 5
(Giunta del Dipartimento)

1. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La Giunta è composta da:

- a) il Direttore;
- b) il Vicedirettore;
- c) i Coordinatori dei Corsi di studio, inclusi i Corsi di studio interdipartimentali, di cui il Dipartimento è Dipartimento di riferimento;
- d) i Coordinatori dei Corsi di dottorato di ricerca del Dipartimento;

- g) il Segretario amministrativo, senza diritto di voto.
- e) una Rappresentanza eletta tra il personale docente del Dipartimento, equamente ripartita fra professori ordinari, professori associati e ricercatori, la cui numerosità è fissata da delibera del Consiglio di Dipartimento;
- f) un Rappresentante del personale tecnico amministrativo e bibliotecario scelto tra i rappresentanti della categoria eletti in seno al Consiglio di Dipartimento;
3. Nel caso in cui uno dei membri di cui al comma 2, lettere c) e d), non afferisca al Dipartimento, il Consiglio di Dipartimento elegge un membro scelto tra i professori di ruolo del Dipartimento che fanno parte del relativo Corso di studio o Corso di dottorato di ricerca.
4. Le elezioni della Giunta, indette dal Direttore entro 15 giorni dal proprio insediamento, sono svolte secondo quanto stabilito dal Regolamento Elettorale dell'Ateneo.
5. I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni accademici in sincronia con il mandato del Direttore, con il quale decadono anche nel caso di conclusione anticipata di tale mandato per qualsivoglia ragione. Gli stessi membri possono essere rieletti consecutivamente al più una volta.
6. La Giunta è convocata dal Direttore, anche utilizzando lo strumento della posta elettronica, di regola ogni mese. Ciascun membro del Dipartimento può chiedere al Direttore di porre all'ordine del giorno delle riunioni della Giunta questioni specifiche.

Art. 6 (Consiglio del Dipartimento)

1. Il Consiglio di Dipartimento, la cui composizione è stabilita dall'art. 13, comma 11, dello Statuto dell'Università e art. 4 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca di Ateneo, ha le attribuzioni previste dall'art. 4 dello stesso Regolamento. Il Consiglio, presieduto dal Direttore, è di regola convocato, utilizzando anche lo strumento della posta elettronica, ogni mese, con l'ordine del giorno degli argomenti da discutere. E' altresì convocato a richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, che propongano uno specifico punto all'ordine del giorno.
2. Il Personale tecnico amministrativo e bibliotecario del Dipartimento elegge nel Consiglio i propri rappresentanti in numero pari a uno ogni cinque unità (o frazione di cinque) tra il personale assegnato a tempo pieno al Dipartimento. Alle riunioni del Consiglio partecipa una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti secondo l'art. 13, comma 11, dello Statuto di Ateneo.
3. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei propri componenti, può delegare la Giunta a deliberare su argomenti di propria competenza, precisando oggetto, criteri, durata e limiti della delega.
4. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Segretario amministrativo, senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.
4. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e, in caso di parità, con minore età. Può partecipare al Consiglio un funzionario con i compiti di coadiutore del Segretario del Consiglio per la redazione del verbale della seduta.

Art. 7 (Didattica)

1. Al Dipartimento afferiscono Corsi di studio dipartimentali ed interdipartimentali.
2. Il Consiglio di Dipartimento adotta le determinazioni atte a garantire le risorse disponibili per assicurare una organizzazione dell'attività didattica razionale, efficace e di alta qualità.
3. L'attivazione, la variazione di denominazione o la soppressione di un Corso di studio sono proposte al Senato Accademico dal Consiglio di Dipartimento, con apposita delibera a maggioranza degli aventi diritto.
4. Il Consiglio di Dipartimento sottopone l'Ordinamento Didattico dei Corsi di studio all'approvazione del Senato Accademico, e annualmente presenta le relative Offerte Formative, verificando i requisiti necessari per la loro attivazione (strutture, docenza di ruolo, organizzazione, dimensionamento). Il Consiglio delibera, su proposta del Consiglio di studio di competenza, l'eventuale numero di studenti sostenibili nel rispetto della programmazione nazionale e sulla base del relativo potenziale formativo. Il Consiglio delibera l'eventuale numero di posti da riservare agli studenti stranieri sulla base di accordi internazionali.
5. Il Consiglio di Dipartimento assicura i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati. A tal fine è istituito l'ufficio di Segreteria Didattica, aperto agli studenti, che si avvale anche di strumenti di comunicazione telematica.
6. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta dei coordinatori di Corso di Studi e con il consenso dei docenti interessati, delibera annualmente la copertura degli insegnamenti e il compito didattico dei docenti del Dipartimento, di concerto con gli altri Dipartimenti di Ateneo per gli insegnamenti comuni ovvero per avvalersi di competenze non presenti in Dipartimento.
7. Il Consiglio di Dipartimento affida tramite contratto gli insegnamenti previsti dall'offerta formativa per i quali non siano disponibili in Dipartimento e in Ateneo le competenze specifiche e ne garantisce la copertura finanziaria.
8. Presso il Dipartimento è costituita la Commissione paritetica docenti-studenti, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca.
9. A ogni Corso di studio di cui al comma 1 è preposto un Coordinatore eletto tra i professori a tempo pieno dal Consiglio di Dipartimento ovvero dal Consiglio di Corso di studio, ove costituito, ai sensi dell'art.18 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca di Ateneo.
10. Al Coordinatore, ovvero al Consiglio di Corso di studio, ove costituito, spetta il coordinamento e la gestione ordinaria della didattica, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Dipartimento.
11. La partecipazione dei docenti del Dipartimento ai Consigli di Corso di studio eventualmente costituiti viene stabilita tramite delibera del Consiglio di Dipartimento.

Art. 8
(Gestione del personale)

Il Direttore individua le mansioni necessarie al buon andamento delle attività del Dipartimento e, udito il Consiglio di Dipartimento, attribuisce gli incarichi al personale tecnico amministrativo e bibliotecario.

Art. 9 (Unità funzionali del Dipartimento)

1. Presso il Dipartimento operano Unità funzionali il cui scopo è fornire il supporto operativo e gestionale per il raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento.
2. Ciascuna Unità funzionale opera alla diretta dipendenza del Direttore. Il Direttore può conferire la delega di vigilanza ed indirizzo di ciascuna Unità funzionale, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento.
3. Il Direttore assegna il personale a ciascuna delle Unità funzionali con propria determina.
4. Sono Unità funzionali:
 - a) la segreteria amministrativa;
 - b) la segreteria didattica;
 - c) le biblioteche dipartimentali;
 - d) l'area servizi tecnici;

Art. 10 (Laboratori di ricerca, Centri servizi, spin off, start up)

1. Nei laboratori di ricerca si svolgono di regola attività sperimentali a supporto delle ricerche. Le attività di ciascun laboratorio sono svolte sotto la responsabilità di un professore o di un ricercatore afferente al Dipartimento, individuato dal Consiglio di Dipartimento, che vigilerà che siano rispettati il codice etico e le norme di sicurezza.
2. Il Dipartimento può attivare specifici Centri funzionali con possibilità di prestazione dei propri servizi, con addebito dei costi, anche verso altri Centri Gestionali di Ateneo.
3. Nei limiti stabiliti dallo Statuto di Ateneo, il Dipartimento può promuovere iniziative di spin off o di start up, anche per consentire opportunità di inserimento nell'ambito lavorativo.

Art. 11 (Rinvio alle norme superiori)

Per quanto non precisato nel presente regolamento, si rimanda allo Statuto e al Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca dell'Ateneo.

Art. 12
(Vigenza del Regolamento)

Il presente regolamento è emanato con Decreto Rettorale. Ogni modifica del presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza degli aventi diritto del Consiglio di Dipartimento. Il Rettore rende esecutiva la modifica con proprio decreto.

Art. 13
(Norma transitoria)

Il Regolamento entra in vigore in seguito alla emanazione del decreto del Rettore. Restano confermati gli Organi nella loro attuale composizione fino al termine dell'attuale triennio.